

MEMORIA

467/2023/I/COM

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE
“CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29
SETTEMBRE 2023, N. 131, RECANTE MISURE URGENTI IN
MATERIA DI ENERGIA,
INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI
ACQUISTO E A TUTELA DEL RISPARMIO” (A.C. 1437)**

Memoria per le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati

10 ottobre 2023

Premessa

Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, “*Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio*” (AC 1437), attualmente all’esame, in prima lettura, per la sua conversione in legge, presso le Commissioni Finanze e Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, contiene misure, anche di diretto interesse per questa Istituzione, volte a contenere e a mitigare gli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale.

Con la presente memoria, l’Autorità si soffermerà, innanzitutto, sulle disposizioni del decreto-legge in conversione inerenti alle materie ricomprese nelle proprie competenze e, segnatamente, su:

- a) articolo 1, commi 1, 8 e 9, che dispongono la cessazione per il quarto trimestre 2023 delle compensazioni complementari integrative (CCI) - previste fino al terzo trimestre 2023 - a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica titolari dei cd. “*bonus sociali*” e la contestuale istituzione, sempre per il quarto trimestre 2023, di un contributo straordinario per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente in base al numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per lo stesso bonus sociale;
- b) articolo 1, comma 3, che conferma, per il quarto trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas;
- c) articolo 3 che uniforma la normativa nazionale vigente in ordine alle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022*” - Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.

Questa Autorità ritiene, inoltre, rilevante che, oltre alle misure aventi carattere straordinario e urgente, quali quelle individuate nel presente provvedimento, sia necessario richiamare l’attenzione su una tematica che, pur non rientrando nell’ambito delle misure emergenziali e urgenti, riguarda le tematiche oggetto del decreto e ha un impatto significativo sull’utenza finale.

Il riferimento è alla proposta di trasferimento alla fiscalità generale, nell’ambito del percorso graduale individuato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, comma 23, legge di bilancio per l’anno 2023), degli oneri generali di sistema relativi

ai cd. “*bonus sociali*” elettrico e gas, già oggetto di una articolata proposta formulata, con propria deliberazione 28 settembre 2023, 432/2023/I/com, al Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

----- ***-----

1) Analisi delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 131/23

Articolo 1, commi 1, 8 e 9

Con la fine del terzo trimestre 2023 si è concluso il meccanismo straordinario di protezione dei clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale e dei clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica, avviato nel quarto trimestre 2021. Detto meccanismo è stato attuato da questa Autorità mediante l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto alle agevolazioni tariffarie ordinarie (cd. “*bonus sociali base*”), riconosciute in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (bonus elettrico) e dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (bonus gas).

Per il quarto trimestre 2023, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge all’esame di codeste Commissioni dispone, inoltre, che il Regolatore aggiorni i valori delle compensazioni in modo che, per ciascuna tipologia di cliente economicamente svantaggiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti, per l’energia elettrica, dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e, per il gas, dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08 (pari al 30% della spesa per l’energia elettrica al lordo di tasse e imposte e al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte).

Con la delibera 28 settembre 2023, 429/2023/R/com, l’Autorità ha pertanto provveduto a implementare le disposizioni di detto decreto, aggiornando i bonus sociali per il settore elettrico e gas naturale riportandoli al cd. “*bonus sociale base*”.

Contestualmente il comma 8 dell’articolo 1 in analisi istituisce, per il quarto trimestre 2023, un contributo straordinario a favore dei clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, con un limite di spesa autorizzata pari a 300 milioni di euro.

La spesa autorizzata è stata allocata a ciascun mese del trimestre in base ai consumi attesi e gli importi da riconoscere in bolletta ad ogni cliente in disagio economico sono stati

calcolati prevedendo una differenziazione in base al numero dei componenti del nucleo familiare, considerando che la spesa energetica tende a crescere in base alla numerosità del nucleo, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione dei bonus sociali.

Tale nuovo contributo sostituisce il contributo straordinario per il quarto trimestre 2023 previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che riconosceva ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale un importo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso avesse superato la soglia di 45 euro/MWh.

Articolo 1, comma 3

Nell'imminenza della stagione invernale, le condizioni prevalenti di prezzo del gas naturale, per quanto ben lontane dai picchi dell'estate 2022, risultano essere ancora al di sopra della media storica che, nel periodo pre-Covid, si attestava attorno ai 20 euro/MWh. Pur in presenza di un livello di riempimento degli stoccaggi soddisfacente e allineato con le disposizioni comunitarie, per l'inverno prossimo permane il rischio di una elevata volatilità di prezzo rafforzata dal permanere del conflitto russo-ucraino e delle tensioni più recentemente e drammaticamente emerse in Medio Oriente. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche per il quarto trimestre 2023, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in conversione dispone che questa Autorità mantenga azzerate, per il trimestre considerato, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il comparto del gas.

Per queste finalità è stata autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse già disponibili presso la CSEA.

Con la delibera 28 settembre 2023, 429/2023/R/com, questa Autorità ha, pertanto, dato attuazione alla norma in analisi, confermando l'annullamento delle componenti tariffarie per il settore del gas naturale RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T.

Articolo 3

L'articolo 3 reca una nuova disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di adeguare la normativa nazionale vigente alla nuova *“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e*

dell'energia 2022” - Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

I commi 1 e 2 dell'articolo in questione prevedono che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh, che operano nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla menzionata Comunicazione o che possano essere considerati tali in base ai parametri di intensità energetica e di intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese che operano in altri settori ma che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dalla "*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*", è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Restano escluse dall'agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*" (comma 3).

I successivi commi da 4 a 7 stabiliscono il grado delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprono almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio.

Il medesimo articolo 3, al comma 10, assegna a questa Autorità il compito di definire, tra l'altro, le modalità e le tempistiche con le quali le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti richiesti; le modalità con cui la CSEA verifica il possesso dei requisiti previsti e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con diritto alle agevolazioni; le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa; le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni e per il controllo *ex post* e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo; le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ad essi demandati.

Da ultimo, l'Autorità auspica che sia emanata nel più breve tempo possibile la prevista decretazione in materia di verifica delle "condizionalità verdi" che le imprese energivore devono impegnarsi a rispettare nel corso dell'anno di agevolazione, in modo che le imprese stesse conoscano compiutamente il quadro di obblighi che l'agevolazione comporta. Le "condizionalità verdi" costituiscono un aspetto nuovo e qualificante delle nuove linee guida per gli aiuti di stato nel settore

dell'energia, cui la Commissione europea si attiene nel rilasciare la propria autorizzazione alla misura nazionale di aiuto e, pertanto, la certezza dell'intero quadro ordinamentale concorre anche alla celerità dell'iter europeo.

2) Proposta di fiscalizzazione degli oneri generali relativi ai bonus sociali elettrico e gas

Come accennato in premessa, si ribadisce la necessità di prevedere il trasferimento alla fiscalità generale di una ulteriore quota parte degli oneri generali di sistema, oltre a quelli connessi allo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari e per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (cd. *“oneri nucleari”*), come stabilito nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023). Tale esigenza si pone in correlazione con la Missione 1, Componente C1-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede, tra l'altro, di *“eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia”* e in coerenza con la citata legge di bilancio, che ha disposto un percorso di progressivo trasferimento degli oneri generali di sistema a carico della fiscalità generale.

L'Autorità, come prescritto dalla richiamata disposizione di legge, ha formalizzato, con la delibera 28 settembre 2023, 432/2023/I/com, una propria proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze e al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica in merito alla fiscalizzazione degli oneri relativi ai bonus sociali elettrico e gas per la parte relativa alla disciplina di protezione delle famiglie in condizioni di disagio economico e, per l'elettricità, anche in condizioni di disagio fisico.

L'Autorità suggerisce, infine, che il comma 23 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sia modificato in modo da prevedere che la medesima Autorità formuli ogni anno – e non *una tantum* come attualmente stabilito – ulteriori proposte di fiscalizzazione degli oneri generali di sistema, in modo da delineare un realistico percorso di medio periodo che potrebbe portare grandi benefici al mercato dell'energia elettrica.